



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 100

Riunione del 27-12-2013 sessione

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

L'anno Duemilatredici, addì Ventisette del mese di Dicembre alle ore_16:00 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) BUI LORENZO (Consigliere) DUCHINI LORENZA (Consigliere) TERROSI TIZIANA (Consigliere) BASTREGHI ANDREA (Consigliere) GAROSI LUCIANO (Consigliere) PROFILI FRANCESCA (Consigliere) ANATRINI ALESSIO (Consigliere) ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) COLTELLINI VALERIO (Consigliere) STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) CAPPELLI PIERO (Consigliere)	BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) PERICOLI GABRIELE (Consigliere) PITIRRA PIERO (Consigliere) ACCO DANIELA (Consigliere) CIOLFI VALENTINA (Consigliere) MASINA GIORGIO (Consigliere) ROSSI ANDREA (Sindaco)
Tot. 14	Tot.7

PRESENTI	ASSENTI
ALICE RASPANTI (Assessore Esterno) FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore Esterno)	

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione e la discussione dell'argomento, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall'apposito programma di trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna allegato alla presente delibera e riportato di seguito:

Presidente del C.C.: "punto tre adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa approvazione Regolamento in materia di esercizio della vendita della stampa quotidiana e periodica. Assessore Rossi."

Franco ROSSI:"con questo atto non facciamo altro che recepire una norma comunitaria. Noi avevamo un regolamento che stabiliva tutta una serie di parametri che era ormai completamente illegittimo è stato fatto ed individuato con un percorso a livello provinciale, in accordo con tutte le organizzazioni, per cui tutto il percorso di condivisione è stato fatto a livello provinciale, siccome riteniamo che complessivamente sia totalmente accoglibile il documento a livello provinciale non abbiamo riconvocato a livello comunale perché era previsto solo in caso di modifica, di fatto potevamo anche tentare arrampicarci sugli specchi per modificare qualcosa ma dal momento che c'è la liberalizzazione c'è la liberalizzazione ci sono norme urbanistiche sono norme igienico sanitarie punto tutto il resto se volete si leggono anche le cose che rimangono come dire come norme generali. Dice salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate, un adeguato spazio espositivo significa giusto qualificazione sviluppo migliore funzionalità

della rete di niente in funzione ed il miglioramento del servizio da rendere ai consumatori e lì al fine altresì di assicurare a tutti i consumatori comprese le persone disabili la facilità di accesso ai punti di vendita, sviluppo di nuove funzioni da riferimenti al fine della promozione turistica e culturale del territorio. Questi sono i vincoli che a oggi ci sono cioè sostanzialmente sono enunciazioni di principio, c'è la liberalizzazione, se ne prende atto, devo dire che a me questa cosa preoccupa, perché ho la sensazione, da quello che si muove oggi, che una vera edicola, dove troviamo tutte le riviste, dove troviamo tutto, nel giro di qualche anno non l'avremo più perché tutti potranno vendere quello che vogliono, di fatto venderanno i sette otto quotidiani e quei livelli rallentanti si toglierà quel minimo di utile che c'è e alla fine le edicole vere chiuderanno è un apprezzamento strettamente personale."

Presidente del C.C:" interventi? Interventi? dichiarazioni di voto? punto tre all'ordine del giorno: adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa approvazione Regolamento in materia di esercizio della vendita della stampa quotidiana e periodica. Favorevoli: centrosinistra, Gruppo PdL; contrari: Rifondazione Comunista Comunisti Italiani. La delibera è immediatamente esecutiva. Favorevoli: centrosinistra, Gruppo PdL; contrari: Rifondazione comunisti italiani."

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio UFFICIO ATT.PRODUTTIVE;

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 146 del 25 novembre 1993, è stato approvato il Piano per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, tuttora vigente;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 294 del 03.11.2010 avente ad oggetto "Piano per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste. Inapplicabilità criterio distanza minima tra punti vendita;

Che tale piano è stato predisposto su una programmazione di tipo numerico delle rivendite, elaborata sul rapporto tra la popolazione residente nelle singole UTOE e gli esercizi di vendita di giornali e riviste ivi presenti;

Che la suddetta programmazione è oggi contrastante con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di dettaglio, che di seguito si esplicita:

- il D. Legislativo 59/2010 di recepimento della direttiva comunitaria 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, a salvaguardia dei principi della Costituzione tesi a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale, per cui le limitazioni alla libertà di impresa possono essere previste esclusivamente per la salvaguardia di interessi generali quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'ordine sociale, la sanità pubblica, l'ambiente, ecc.
- il D.L. 1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, per lo sviluppo delle infrastrutture e per la competitività, convertito nella legge 27/2012, in materia di liberalizzazioni delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi, dispone, all'art. 1, lett. a), l'abrogazione di norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.
- Lo stesso decreto 1/2012 prevede, inoltre, che "le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica";
- detto decreto n. 1/2012 all'art. 39, ha ribadito, tra le misure inerenti le altre attività, la liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e le disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore
- in ultimo la legge regionale n. 28/2005 "Codice del Commercio", recentemente modificata, che pur prevedendo ancora il rilascio delle autorizzazioni per tale vendita, ha recepito le innovazioni introdotte dal D.L. 1/2012 e dal D.L. 5/2012, prevedendo che l'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana a periodica siano soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, seguendo i seguenti criteri:
 - a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate, mediante un adeguato spazio espositivo;

- b) qualificazione e sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore ed al fine, altresì, di assicurare a tutti i consumatori, comprese le persone disabili, la facilità di accesso ai punti di vendita;
- c) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio

VISTO che lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 1945 del 09/04/2013 ha confermato la liberalizzazione delle attività di vendita di giornali e riviste;

CHE ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e ss.mm.ii., le suddette attività devono essere assoggettate alla SCIA e non al regime autorizzatorio previsto dalla legge regionale toscana n. 28/2005;

Vista la bozza di regolamento elaborata dal Coordinamento Provinciale dei SUAP di Siena, previa concertazione con le Associazioni di categoria a livello provinciale, nella quale sono definiti i criteri di adeguatezza qualitativa e le procedure abilitative per l'avvio e il trasferimento dei punti vendita esclusivi e non esclusivi in aree/locali privati;

Che la stessa bozza è stata sottoposta all'esame della Giunta comunale nella seduta del 12 novembre 2013;

Ritenuto pertanto poter approvare il regolamento proposto dal Coordinamento Provinciale dei SUAP di Siena, che è stato redatto nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica, di concorrenza, di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, preservando i principi posti a tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.*".

Con voti a favore n° 13 (Gruppo centrosinistra e PdL), contrari n° 1 (Gruppo Rif. Comunista Comunisti Italiani), su n°14 Consiglieri presenti e n° 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, il documento ad oggetto "Regolamento in materia di esercizio della vendita della stampa quotidiana e periodica", composto da otto articoli, sulla base della proposta trasmessa dal Coordinamento Provinciale dei SUAP di Siena, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al documento allegato, sono abrogate le norme approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.146 del 25/11/1993 e della Giunta comunale n. 294 del 03.11.2010;
4. di dare mandato, agli uffici competenti, affinché si provveda alla pubblicazione del documento allegato all'Albo Pretorio e nel sito internet comunale;

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore n° 13 (Gruppo centrosinistra e PdL), contrari n° 1 (Gruppo Rif. Comunista Comunisti Italiani), su n°14 Consiglieri presenti e n° 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Bozza approvata dal Coordinamento Provinciale in data 4 novembre 2013

SOMMARIO

- ART. 1 Contenuti e obiettivi generali
- ART. 2 Definizioni
- ART. 3 Punti vendita esclusivi
- ART. 4 Punti vendita non esclusivi
- ART. 5 Attività libera
- ART. 6 Subingresso
- ART. 7 Chioschi su aree pubbliche
- ART. 8 Disposizioni finali

Art. 1

Contenuti e obiettivi generali

1. Il presente regolamento definisce i criteri di adeguatezza qualitativa per lo svolgimento dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e le procedure abilitative per l'avvio e il trasferimento dei punti vendita in aree/locali privati, sia nella forma del punto vendita esclusivo che nella forma del punto vendita non esclusivo, ai sensi del Titolo II, capo IV della L.R. 28/2005 e s.m..

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono:

a) per **punti vendita esclusivi** quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) abrogato dall'*articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170*, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;

b) per **punti vendita non esclusivi** quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'*articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108* (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Art. 3 **Punti vendita esclusivi**

1. L'avvio o il trasferimento di un punto vendita esclusivo della stampa quotidiana e periodica in aree/locali privati è sottoposto a segnalazione certificata di avvio di attività (SCIA) attestante i requisiti soggettivi morali dell'esercente di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, i requisiti generali degli immobili (ossia i requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento d'Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso) e il rispetto dei seguenti criteri qualitativi:

- a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate, mediante un adeguato spazio espositivo (scaffali, bacheche, vetrine ecc.), che non dovrà risultare inferiore agli 8 (otto) mq.;
- b) facilità di accesso ai punti vendita da parte dei soggetti diversamente abili mediante rampe di accesso di adeguata inclinazione stabili o rimovibili;
- c) svolgimento da parte del titolare di almeno una delle seguenti attività:

- distribuzione di materiale turistico gratuito messo a disposizione dal Comune o da altri Enti pubblici ed erogazione di informazioni di carattere turistico e/o di pubblica utilità a turisti e cittadini;
- vendita di mappe, guide ed altre pubblicazioni turistiche edite dal Comune o da altri Enti pubblici;
- messa a disposizione del pubblico di un punto di accesso ad Internet;
- messa a disposizione del pubblico di un monitor per la visualizzazione di pagine di informazioni di carattere turistico e/o di pubblica utilità.

Art. 4 **Punti vendita non esclusivi**

1. L'avvio di un punto vendita non esclusivo in locali privati è sottoposto a segnalazione certificata di avvio di attività (SCIA) attestante i requisiti soggettivi morali dell'esercente di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26/03/2010, n. 59, i requisiti generali degli immobili (ossia i requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento d'Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso), il rispetto del criterio di unicità del locale di esercizio con le attività elencate all'art. 24 della L.R. 28/2005 ossia:

- le rivendite di generi di monopolio;
- gli impianti di distribuzione carburanti;
- gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- le medie e grandi strutture di vendita;
- gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;
- gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione;

nonché il rispetto dei seguenti criteri qualitativi:

a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate, mediante un adeguato spazio espositivo (scaffali, bacheche, vetrine ecc.), che non dovrà risultare inferiore agli 8 (otto) mq.;

b) facilità di accesso ai punti vendita da parte dei soggetti diversamente abili mediante rampe di accesso di adeguata inclinazione stabili o rimovibili;

c) svolgimento da parte del titolare di almeno una delle seguenti attività:

- distribuzione di materiale turistico gratuito messo a disposizione dal Comune o da altri Enti pubblici ed erogazione di informazioni di carattere turistico e/o di pubblica utilità a turisti e cittadini;

- vendita di mappe, guide ed altre pubblicazioni turistiche edite dal Comune o da altri Enti pubblici;

- messa a disposizione del pubblico di un punto di accesso ad Internet;

- messa a disposizione del pubblico di un monitor per la visualizzazione di pagine di informazioni di carattere turistico e/o di pubblica utilità edite dal Comune o da altri Enti pubblici.

Art. 5 Attività libera

1. Sono attività libere e quindi non soggette a segnalazione certificata di avvio di attività al Comune:

a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico - ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;

h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 della L.R. 28/2005.

Art. 6 Subingresso

Il subingresso è soggetto a quanto previsto dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2005 , n. 28 - "Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti".

Art. 7 Chioschi su aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica su aree pubbliche tramite chiosco a destinazione specifica è consentito a coloro che sono già in possesso della relativa autorizzazione/concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino a diversa disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale. Eventuali nuovi chioschi su area pubblica potranno essere individuati con apposito atto comunale di programmazione e le eventuali postazioni saranno assegnate in concessione tramite procedura ad evidenza pubblica.

Art. 8 **Disposizioni finali**

1. La vendita di caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi, è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della L.R. n. 28/2005.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le altre norme vigenti in materia.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Domenico Smilari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 08-01-2014 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n°267.*

Pubblicata N 2014000066

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Per copia conforme all'originale

Lì, 08-01-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Consiglieri com.li il 08-01-2014 _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-12-2013 -
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).
- decorsi **10 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione
(*art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00*).

Lì

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.